

**Comune di BATTIFOLLO**

**Relazione al Rendiconto della Gestione**

**Esercizio 2020**

**REDATTA DALLA GIUNTA COMUNALE**

**Ai sensi dell'art. 231 del D.Lgs. 267/2000 e art.11 comma 6 D.Lgs. 118/2011**



*Approvata con delibera nr. 14 del 24/04/2021*

**CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2020 –  
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA COMUNALE .**

(- Decreto Legislativo 18.08.2000, nr. 267 - art. 151 – comma 6° -  
Regolamento di contabilità - art. 263 – Art. 11, c. 6 D.L.vo 118/2011)

Le vigenti disposizioni prescrivono che al rendiconto dei Comuni e delle Province sia allegata un'illustrazione dei dati consuntivi dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico dei dati stessi, ponendo in particolare evidenza i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma o progetto, nonché valutazioni in termini di efficacia dell'azione condotta.

Tali disposizioni risultano riprese dal regolamento di contabilità di questo Ente. La presente relazione è quindi redatta per soddisfare i precetti legislativi e regolamentari, per fornire dati di ragguaglio sulla produzione dei servizi pubblici e per consentire una idonea valutazione della realizzazione delle previsioni di bilancio.

Il quadro normativo sopra citato deve tener conto delle nuove disposizioni ed indicazioni recate dalla contabilità armonizzata, ed in particolare quelle previste dal comma 6 dell'art. 11 del D.L.vo 118/2011, che sono entrate a pieno regime dal consuntivo 2016.

\* \* \* \*

**DATI FISICI DEL TERRITORIO E DELLA POPOLAZIONE, DELL'ECONOMIA E  
DELLE STRUTTURE SOCIALI DEL COMUNE.**

Battifollo sorge su un'area pianeggiante posta sullo spartiacque tra la Valle Mongia e la Valle Tanaro, ad un'altitudine ideale per gradevoli soggiorni estivi; sono innumerevoli infatti le alternative offerte a chi voglia compiere distensive passeggiate, immerso nel verde dei boschi. Il centro abitato è tutto raccolto intorno alle rovine dell'antico castello e alla Chiesa parrocchiale di S. Giorgio. E' un centro tradizionalmente agricolo che conserva tuttora le caratteristiche tipiche della vita campestre. Il suo territorio agricolo è particolarmente ricco di castagneti che, accuratamente governati, offrono una considerevole quantità di apprezzato prodotto. Di spicco, l'altra naturale e pregiata risorsa, costituita dalla raccolta dei funghi.

Luogo ideale per soggiorni di vacanza sia per le famiglie con figli, sia per anziani. l'afflusso turistico, infatti, è notevole grazie anche alle belle manifestazioni che l'Amministrazione, la Pro Loco offrono nell'arco estivo ed autunnale, quali la festa patronale di S. Anna ne mese di luglio e la Sagra della Castagna che ha luogo la terza Domenica d'ottobre, oltre ad altre iniziative camminate e concerti estivi. Un ottimo richiamo turistico è rappresentato dalle bellezze artistiche:

- RUDERI DEL CASTELLO (Via Castello): sorgono su un'altura che domina le valli del Mongia e del Tanaro; si possono cogliere i resti di quella che fu una massiccia fortezza, che diede appunto il nome al paese. Una torre a pianta quadrata e conservata in tutto il suo sviluppo verticale, nonostante rechi i segni dello smantellamento, sovrasta tutta una selva di ruderi, dalle mura di cinta alle arcate, dagli elementi perimetrici delle stanze ai sotterranei. Il castello che già sorgeva nel secolo XIII, citato in un diploma del marchese Ottone, fu feudo degli Aleramici di Ceva, Nucetto e Battifollo; in esso, come è testimoniato in una semplice lapide che si trova ad Assisi nella Basilica inferiore di S. Francesco, nacque Roberto dei Signori di Ceva, che fu compagno di S. Francesco e che morì in Assisi nel 1315 in concetto di santità. terminate le sue funzioni di difesa, il castello mutò destinazione d'uso e nel XVII secolo divenne una prigione; venne distrutto, data la sua posizione dominante, dalle truppe del generale francese Sèrurier nel 1796, impegnato nella campagna d'Italia di Napoleone Bonaparte, il quale, con l'intento di separare l'esercito austriaco dai Piemontesi, procedeva verso la Val Mongia. Dell'impianto strutturale che definiva l'antico castello permangono ormai solo alcuni ruderi; si intravedono ancora ampi tratti di mura in mattoni e pietra che costituivano parte dei perimetri della fortificazione. Da notare il portale delle antiche mura "Porta falsa", resti dell'antico portale che forniva uno degli accessi alla fortificazione, probabilmente l'accesso principale, attraverso le antiche mura che cingevano l'abitato di Battifollo; portale costruito in pietra squadrata e mattoni con arco a sesto acuto in mattoni lasciati a vista.
- PARROCCHIALE DI S. GIORGIO (Via Maestra): venne costruita nel 1872, secondo i disegni del sacerdote Bartolomeo Unia e con la collaborazione dell'architetto Schellino di Dogliani, per cura del parroco Filippo Rovea, molto probabilmente sui resti di un'antica chiesa, in quanto il campanile risale al XII secolo; è in stile neoclassico con facciata adorna da colonne, l'interno è a croce greca con due altari situati nei bracci laterali, la porta nel terzo ed un'abside semicircolare nel quarto; quattro colonne corinzie con ghirlanda sostengono negli angoli della parte centrale un catino rovesciato. Sopra il portale d'ingresso, dentro una cornice, c'è un affresco rappresentante la Madonna con il Bambino, di notevole pregio artistico. Nel suo interno si conserva una statua lignea della Madonna.
- CHIESA DI S. GIOVANNI (Via Maestra): edificio a pianta rettangolare con copertura a due spioventi e campanile in facciata, addossato alla parete laterale destra; la facciata, intonacata ad esclusione di cornici e lesene, in mattoni a vista, è caratterizzata da due lesene laterali, da un timpano e da un'apertura circolare in asse con il portale d'ingresso. Nella parete sinistra dell'edificio, in corrispondenza di una porta successivamente murata, è inserita un'architrave con un'iscrizione in caratteri romani scolpita a rilievo. All'interno sono conservate tracce di affreschi risalenti a epoche diverse, rappresentanti l'uno Cristo in croce tra Maria e S. Giovanni, l'altro, nel registro inferiore (l'unico parzialmente leggibile) la Madonna con il Bambino.

## Relazione Conto Consuntivo 2020

- CAPPELLA DELLA MADONNA DELLA NEVE (Via Bosco): edificio a pianta quadrangolare, con copertura a doppio spiovente e piccolo campanile addossato all'angolo destro della parete di fondo. In asse con il piccolo portale d'ingresso, la facciata presenta un'arcata cieca poggiante su di una spessa cornice modanata, al di sopra della quale si trova un'apertura a lunetta. All'interno la cupola in corrispondenza della zona dell'altare è completamente affrescata: nel tondo centrale è rappresentata Maria in cielo fra gli angeli, mentre negli otto spicchi che da esso si irradiano sono rappresentati altrettanti angeli, ciascuno con un drappo sul quale è scritto un appellativo della Vergine.
- CAPPELLA DI S. ANNA: (Via S. Anna) è a pianta rettangolare con copertura a due spioventi, caratterizzata dalla presenza di un portico addossato alla facciata, con due pilastri rettangolari che reggono una copertura a doppio spiovente sostenuta da una capriata lignea.
- CAPPELLA DI S. BERNARDO (Via Odaglie): importante elemento decorativo della facciata è una piccola lunetta cieca ed all'interno, entro una cornice in muratura, un affresco raffigurante la Madonna con il Bambino fra S. Bernardo e S. Giuseppe.
- CAPPELLA DI S. ROCCO (Strada Provinciale 143 – località Crosa)): edificio dall'impianto molto semplice; la facciata, intonacata e scandita da due lesene angolari, è sormontata da un timpano. Il piccolo portale d'ingresso è sottolineato da due lesene su cui poggia una cornice aggettante.

Al fine di incrementare lo sviluppo turistico della zona e di valorizzare i luoghi ed i prodotti locali, è stato realizzato un campo di calcio, una pista di sci di fondo ed un'area camper e campeggio situato nella pineta di Pian del Mondo.

Nonostante la vocazione turistica del paese, poche, comunque, sono le attività commerciali, costituite da un bistrot di paese, un negozio alimentare ed un bar. L'Amministrazione comunale affida in comodato gratuito gli impianti sportivi ( campo di calcio) e circolo bar connesso ad un'Associazione sportiva, rappresentando una modalità alternativa di erogazione di un servizio pubblico, nell'interesse della collettività e con particolare riguardo all'aspetto sociale degli abitanti, isolati dai maggiori centri, impedendo in tal modo l'impoverimento e degrado del paese stesso.

I centri economici, culturali, commerciali cui può far capo la popolazione di Battifollo, infatti, sono quelli situati sull'asse Ceva - Mondovì ad una distanza media di 12-25 km. L'accesso viario è garantito da comode strade provinciali da Ceva e da Bagnasco. Al 31.12.2019 il numero totale degli abitanti risulta essere pari a 219 unità, formanti nr. 101 famiglie anagrafiche e n. 2 convivenze. Il Comune gestisce un parco licenze di tre unità. Le attività locali prevalenti sono quelle agricole, ma gran parte della popolazione attiva ha trovato occupazione nei comuni limitrofi. L'amministrazione comunale si è dotata di idonei strumenti di programmazione previsti dalle disposizioni legislative e sono pertanto in vigore i seguenti piani: PIANO REGOLATORE GENERALE Nel corso del 2012 si è provveduto alla redazione e approvazione della variante parziale n. 3 e ad incaricare un tecnico

## Relazione Conto Consuntivo 2020

professionista della redazione di una variante strutturale al P.R.G.C. che preveda una complessiva riclassificazione delle aree, al fine di individuare nuovi lotti edificabili ed un ulteriore ampliamento della zona artigianale. Tale variante risulta ancora in corso di redazione. L'incarico è stato dettato dalla necessità di disincentivare possibili flussi migratori dal territorio comunale, nell'ottica di potenziare gli attuali insediamenti artigianali e produttivi. Si rileva, comunque, che a fronte di un indubbio processo regressivo in atto, in ambito artigianale, industriale e commerciale, le risorse a disposizione del settore pubblico risultano del tutto inadeguate a dare nuovo impulso alla ripresa economica del territorio comunale e a garantire un fattivo impegno ed un concreto sostegno a nuove iniziative nel campo produttivo privato. Le stesse potenzialità turistiche del territorio, risultano penalizzate da alcuni elementi di degrado urbanistico-ambientale, che rappresentano indubbiamente un ostacolo di non scarsa rilevanza. Nel Comune risultano gestiti i seguenti servizi essenziali:

**Illuminazione pubblica** - gestione diretta;

**Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti:**

- con Legge Regionale nr. 24 in data 24-10-2002, la Regione PIEMONTE è intervenuta nella disciplina del settore prevedendo, tra l'altro, la gestione dei rifiuti in forma associata, tramite consorzio obbligatorio (Art. 4) con la gestione affidata a Consorzi di bacino (nel caso specifico A.C.E.M.), prevedendo espressamente che questi ultimi, per l'espletamento dei servizi, subentrino nei rapporti in atto tra gli enti associati ed i terzi (At. 11, c. 7 L.R. 24/02).

-con Deliberazione del C.D.A. dell'A.C.E.M. n.03 del 20-01-2006, l'A.C.E.M ha formalizzato il trasferimento della titolarità dei contratti e dei servizi in capo ai Comuni facenti parte del Bacino, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 della Legge Regionale n. 24/2002 e s.m.i. ed è subentrato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 1, della L.R. n. 24/2002, nei rapporti tra gli enti associati ed i terzi e, quindi, nei contratti in essere non risultanti scaduti alla data del 31/12/2005.

- la titolarità dei contratti per le prestazioni inerenti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti è, pertanto, attribuita all'A.C.E.M, rimanendo a capo del Comune la gestione e la riscossione della tassa.

**Acquedotto e fognatura** – Il Comune di Battifollo, quale Comune montano sotto i 1.000 abitanti ha la gestione diretta del servizio idrico integrato - Comuni sotto i mille abitanti - Possibilità gestione diretta del servizio ai sensi dell'art. 148, comma 5 del T.U. ambientale (d.lgs. 152/2006 e S.M.I.)

Gran parte del territorio comunale fruisce, inoltre, del servizio di distribuzione del gas metano gestito da Società privata in forza di concessione comunale.

**Trasporto alunni** : Non sono più presenti le Scuole dell'obbligo e gli alunni si recano a Ceva usufruendo del servizio di trasporto fornito da società privata o mezzi propri.

**Servizio Socio Assistenziale**– Servizio delegato all'Unione Montana Valli Mongiala Cebana e Alta Val Bormida.

**INQUADRAMENTO DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA NEL CONTESTO LEGISLATIVO**

Il Comune di Battifollo ha proceduto, con atto del C.C. n. 29 del 28/12/2019 all'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2020-2022 secondo i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 118/2011 e secondo gli schemi di bilancio di cui al D.p.c.m. 28.12.2011.

**ANALISI DELLA GESTIONE FINANZIARIA****Variazioni di bilancio eseguite**

Nel corso dell'esercizio 2020, successivamente all'approvazione definitiva del Bilancio di Previsione sono state apportate al bilancio 2020 alcune variazioni adottate sia con provvedimenti di giunta che di consiglio, divenuti esecutivi ai sensi di legge, sia con provvedimenti dirigenziali come previsto dal D.Lgs. 118/2011.

Si dà atto di aver proceduto alle seguenti variazioni di Bilancio nel corso del 2020:

Variazioni di bilancio:

Org.	Numero	Data	Oggetto
GC	1	29/01/2020	Variazione di cassa
GC	9	02/04/2020	Variazioni di bilancio
GC	10	24/04/2020	Variazioni di bilancio per riaccertamento residui
GC	11	24/04/2020	Variazione di bilancio urgenti
CC	6	28/05/2020	Variazioni di bilancio
GC	29	01/08/2020	Variazioni di bilancio
CC	13	29/08/2020	Variazioni di bilancio – assestamento - equilibri
CC	16	25/11/2020	Variazioni di bilancio
DT	109	23/12/2020	Variazioni di bilancio – storni
GC	46	17/12/2020	Variazioni di bilancio – fondi COVID

Si dà atto di aver proceduto alla salvaguardia degli equilibri di bilancio con la Deliberazione CC n. 13 del 29/08/2020.

Sulle variazioni di bilancio è stato acquisito il parere del revisore dei Conti, agli atti nel registro dei verbali del Revisore dei conti.

**Utilizzo Avanzo di Amministrazione**

Va qui rilevato che, nel corso del 2020, è stato applicato al bilancio di previsione A.A. per complessivi euro 132.400,00 come meglio di seguito specificato:

- Quota vincolata a investimenti: € 8.088,00
- Quota vincolata per accantonamenti: € 0,00
- Quota vincolata per Fondi di ammortamento: € 0,00
- Quota confluita nei fondi liberi: € 124.312,00

**Salvaguardia equilibri di bilancio e debiti fuori bilancio**

Va rilevato che la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 del D.Lgs. 267/2000 è stata effettuata con deliberazione C.C. n 13 del 29/08/2020.

Con delibera del Consiglio comunale n. 16 del 25/11/2020 sono stati riconosciuti , ai sensi dell'articolo 194 primo comma lettera e) i debiti fuori bilancio relativi agli interventi di somma urgenza conseguenti agli eventi del 2/3 ottobre 2020 pari a complessivi 105.000,00 da ordinanze sindacali; i debiti sopra illustrati, hanno trovato copertura finanziaria mediante contestuale variazione al bilancio preventivo 2020/2022, utilizzando , in attesa del riconoscimento e assegnazione dei conseguenti fondi regionali, quota corrispondente dell'avanzo di amministrazione disponibile ( euro 105.000,00), dando atto che le risorse anticipate dal Comune verranno pienamente recuperate e rimborsate dai fondi regionali qualora assegnati nel corso del 2021;

**Riaccertamento ordinario Residui**

Si da atto che con Deliberazione della giunta comunale n° 10 del 24/04/2021 si è proceduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi del punto 9.1 dell'allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011 procedendo all'eliminazione di quelli cui non corrispondeva al 31.12.2020 una obbligazione giuridica perfezionata o una definitiva inesigibilità e provvedendo ad indicare gli esercizi nei quali l'obbligazione sarebbe divenuta esigibile, nei casi di obbligazione giuridica perfezionata ma non scaduta al 31.12.2020, applicando i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria.

A seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario dei residui sono state determinate, altresì, le quote di avanzo vincolato secondo le diverse tipologie previste dalla norma di legge.

Nel dettaglio si rileva che le quote di avanzo vincolato risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario dei residui , parte competenza e parte residui, risultano le seguenti:

## Parte accantonata

- Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020	€.	4.258,06
- Altri accantonamenti	€.	3.594,09

## Parte vincolata:

- per vincoli derivanti da leggi e da principi contabili	€.	5.168,34
- Vincoli derivanti da trasferimenti	€.	133.247,53
- Vincoli derivanti da mutui	€.	0,00
- Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	€.	0,00
- Altri vincoli	€.	0,00

## Parte destinata agli investimenti:

- Somme vincolate a investimenti	€.	15.474,53
----------------------------------	----	-----------

In relazione alla composizione dei vincoli a valere sull'avanzo, si rimanda alla situazione finale risultante dopo il riaccertamento ordinario dei residui a cui va sommata la situazione al 1.1.2020 aggiornata con le movimentazioni fatte nel

## Relazione Conto Consuntivo 2020

corso del 2020 di cui ai punti seguenti effettuato ai fini della predisposizione del rendiconto 2020.

### **Partecipazioni detenute**

Il comune detiene partecipazioni in società: FINGRANDA SPA (in liquidazione) – quota 0,00625

S.M.A. soc.cons. a r.l. – quota 0,23820%

Alla data del 31/12/2020 non sussistono crediti o debiti reciproci.

### **Oneri per strumenti finanziari**

Si da atto che il Comune di Battifollo non ha in essere strumenti finanziari di alcun tipo per cui nel rendiconto 2020 non sono presenti oneri o impegni relativi a strumenti finanziari derivati o a contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

### **Elenco garanzie prestate a favore di altri soggetti**

Si da atto che il Comune di Battifollo non aveva in essere al 1.1.2020 alcuna garanzia fideiussoria.

### **Elenco beni patrimonio immobiliare**

Si da atto che l'elenco dei beni costituenti il Patrimonio immobiliare del Comune di Battifollo è contenuto nell'inventario dei beni Comunali, gestito con sistema informatico integrato al sistema di gestione della contabilità finanziaria e aggiornato in tempo reale con le movimentazioni finanziarie che i beni subiscono (acquisto, alienazioni, cambio valore dei beni).

### **Risultati della Gestione**

I risultati della gestione finanziaria di competenza dell'esercizio 2020 sono riassunti nei quadri generali delle entrate e delle spese riportati di seguito:



# Relazione Conto Consuntivo 2020

Comune di Battifollo									
CONTO DEL BILANCIO (Anno 2020) - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE Allegato n.10 - Rendiconto della gestione									
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR-R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>	CP	4.505,00						
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	CP	45.000,00						
	<i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	CP	132.400,00						
	<i>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	CP	0,00						
		RS	11.494,70	RR	1.546,93	R	0,00	EP	9.947,77
<b>TITOLO 1</b>	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	CP	165.785,55	RC	178.192,17	A	185.990,90	CP	20.205,35
		CS	177.280,25	TR	179.739,10	CS	2.458,85	EC	7.798,73
								TR	17.746,50
		RS	3.486,52	RR	3.486,48	R	-0,04	EP	0,00
<b>TITOLO 2</b>	<i>Trasferimenti correnti</i>	CP	32.772,59	RC	27.735,55	A	27.735,55	CP	-5.037,04
		CS	36.259,11	TR	31.222,03	CS	-5.037,08	EC	0,00
								TR	0,00
		RS	36.124,28	RR	30.008,48	R	2.240,12	EP	8.355,92
<b>TITOLO 3</b>	<i>Entrate extratributarie</i>	CP	81.188,95	RC	51.315,48	A	77.035,08	CP	-4.153,87
		CS	117.313,23	TR	81.323,96	CS	-35.989,27	EC	25.719,60
								TR	34.075,52
		RS	173.382,00	RR	63.500,00	R	0,00	EP	109.882,00
<b>TITOLO 4</b>	<i>Entrate in conto capitale</i>	CP	539.130,00	RC	178.623,00	A	191.424,00	CP	-347.706,00
		CS	712.512,00	TR	242.123,00	CS	-470.389,00	EC	12.801,00
								TR	122.683,00
		RS	1.487,34	RR	167,90	R	-361,64	EP	957,30
<b>TITOLO 9</b>	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	CP	164.302,00	RC	44.879,23	A	46.257,44	CP	-118.044,56
		CS	165.789,34	TR	45.047,13	CS	-120.742,21	EC	1.378,21
								TR	2.336,01
		RS	225.974,84	RR	98.709,79	R	1.878,44	EP	129.143,49
	<b>TOTALE TITOLI</b>	CP	983.179,09	RC	480.745,43	A	528.442,97	CP	-454.736,12
		CS	1.209.153,93	TR	579.455,22	CS	-629.698,71	EC	47.697,54
								TR	176.841,03
		RS	225.974,84	RR	98.709,79	R	1.878,44	EP	129.143,49
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	CP	1.165.084,09	RC	480.745,43	A	528.442,97	CP	-454.736,12
		CS	1.209.153,93	TR	579.455,22	CS	-629.698,71	EC	47.697,54
								TR	176.841,03

# Relazione Conto Consuntivo 2020

Comune di Battifollo										
CONTO DEL BILANCIO (Anno 2020) - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE										
Allegato n.10 - Rendiconto della gestione										
	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI	PAGAMENTI IN	RIACCERTAMENTO		RESIDUI PASSIVI DA				
		AL 1/1/2020 (RS)	C/RESIDUI (PR)	RESIDUI (R)		ESERCIZI PRECEDENTI				
		PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI IN	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI	RESIDUI PASSIVI DA				
		DI COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)		COMPETENZA	ESERCIZIO DI COMPET.				
		DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI	FONDO PLURIENNALE	(ECP=CP-I-FPV)	(EC=I-PC)	DA RIPORTARE			
			(TP=PR+PC)	VINCOLATO (FPV)		(TR=EP+EC)				
	<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	CP	0,00							
	<i>DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO</i>	CP	0,00							
<b>TITOLO</b>	<b>1 Spese correnti</b>	RS	36.043,39	PR	29.774,74	R	-4.748,65	ECP	41.079,98	
		CP	269.897,94	PC	170.673,68	I	223.817,96			
		CS	296.259,33	TP	200.448,42	FPV	5.000,00			
								EP	1.520,00	
								EC	53.144,28	
								TR	54.664,28	
<b>TITOLO</b>	<b>2 Spese in conto capitale</b>	RS	74.341,92	PR	58.047,56	R	-1.000,36	ECP	488.483,87	
		CP	709.530,00	PC	16.218,61	I	45.406,13			
		CS	608.231,92	TP	74.266,17	FPV	175.640,00			
								EP	15.294,00	
								EC	29.187,52	
								TR	44.481,52	
<b>TITOLO</b>	<b>4 Rimborso Prestiti</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	2.393,82	
		CP	21.354,15	PC	18.960,33	I	18.960,33			
		CS	21.354,15	TP	18.960,33	FPV	0,00			
								EP	0,00	
								EC	0,00	
								TR	0,00	
<b>TITOLO</b>	<b>5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			
								EP	0,00	
								EC	0,00	
								TR	0,00	
<b>TITOLO</b>	<b>7 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	RS	4.820,38	PR	3.560,44	R	-363,35	ECP	118.044,56	
		CP	164.302,00	PC	35.647,84	I	46.257,44			
		CS	169.122,38	TP	39.208,28	FPV	0,00			
								EP	896,59	
								EC	10.609,60	
								TR	11.506,19	

Comune di Battifollo										
CONTO DEL BILANCIO (Anno 2020) - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE										
Allegato n.10 - Rendiconto della gestione										
	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI	PAGAMENTI IN	RIACCERTAMENTO		RESIDUI PASSIVI DA				
		AL 1/1/2020 (RS)	C/RESIDUI (PR)	RESIDUI (R)		ESERCIZI PRECEDENTI				
		PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI IN	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI	RESIDUI PASSIVI DA				
		DI COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)		COMPETENZA	ESERCIZIO DI COMPET.				
		DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI	FONDO PLURIENNALE	(ECP=CP-I-FPV)	(EC=I-PC)	DA RIPORTARE			
			(TP=PR+PC)	VINCOLATO (FPV)		(TR=EP+EC)				
	<b>TOTALE TITOLI</b>	RS	115.205,69	PR	91.382,74	R	-6.112,36	ECP	650.002,23	
		CP	1.165.084,09	PC	241.500,46	I	334.441,86			
		CS	1.094.967,78	TP	332.883,20	FPV	180.640,00			
								EP	17.710,59	
								EC	92.941,40	
								TR	110.651,99	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	RS	115.205,69	PR	91.382,74	R	-6.112,36	ECP	650.002,23	
		CP	1.165.084,09	PC	241.500,46	I	334.441,86			
		CS	1.094.967,78	TP	332.883,20	FPV	180.640,00			
								EP	17.710,59	
								EC	92.941,40	
								TR	110.651,99	

## Relazione Conto Consuntivo 2020

Il risultato di amministrazione, come definito dall'allegato a) al D.lgs. 181/2011 è il seguente:

Comune di Battifollo				
Allegato a) Risultato di amministrazione				
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2020)				
		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2020				183.148,23
RISCOSSIONI	(+)	98.709,79	480.743,43	579.453,22
PAGAMENTI	(-)	91.382,74	241.500,46	332.883,20
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	(=)			429.720,25
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2020	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	(=)			429.720,25
RESIDUI ATTIVI	(+)	129.143,49	47.697,54	176.841,03
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	17.710,59	92.941,40	110.651,99
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			3.000,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			173.640,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A)	(=)			315.269,29

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 :		
<b>Parte accantonata</b>		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020		4.258,06
Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni)		0,00
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contenzioso		0,00
Altri accantonamenti		3.394,09
<b>Totale parte accantonata (B)</b>		<b>7.852,15</b>
<b>Parte vincolata</b>		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		3.168,34
Vincoli derivanti da trasferimenti		133.247,53
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		0,00
<b>Totale parte vincolata (C)</b>		<b>138.415,87</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>		<b>15.474,53</b>
<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>		
		<b>153.526,74</b>
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto		
		0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

## Analisi della gestione finanziaria di competenza

Il risultato della gestione finanziaria di competenza, evidenziato nella tabella sotto riportata. Il risultato è pertanto il seguente:

<b>RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA</b>		<b>2020</b>
Accertamenti di competenza	+	528.442,97
Impegni di competenza	-	334.441,86
<b>SALDO</b>		<b>194.001,11</b>
Quota FPV iscritta in entrata al 01/01	+	49.505,00
Impegni confluiti in FPV al 31/12	-	180.640,00
<b>SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA</b>		<b>62.866,11</b>

## Equilibri di bilancio

I nuovi equilibri di bilancio ai sensi del D.Lgs. 118/2011, sono indicati nel punto 9.10 del Principio contabile applicato alla programmazione di bilancio e sono così definiti:

Il prospetto degli equilibri di bilancio consente di verificare gli equilibri interni al bilancio di previsione per ciascuno degli esercizi in cui è articolato.

Infatti, il bilancio di previsione, oltre ad essere deliberato in pareggio finanziario di competenza tra tutte le entrate e le spese, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, e a garantire un fondo di cassa finale non negativo, deve prevedere:

- **l'equilibrio di parte corrente** in termini di competenza finanziaria tra le spese correnti incrementate dalle spese per trasferimenti in c/capitale e dalle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, e le entrate correnti, costituite dai primi tre titoli dell'entrata, incrementate dai contributi destinati al rimborso dei prestiti, dal fondo pluriennale vincolato di parte corrente e dall'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente.

All'equilibrio di parte corrente concorrono anche le entrate in conto capitale destinate al finanziamento di spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili e l'eventuale saldo negativo delle partite finanziarie. Al riguardo si segnala che l'equilibrio delle partite finanziarie, determinato dalle operazioni di acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di concessione/riscossione crediti, a seguito dell'adozione del cd. principio della competenza finanziaria potenziata non e' piu' automaticamente garantito. Nel caso di concessioni di crediti o altri incrementi delle attivita' finanziarie di importo superiore rispetto alle riduzioni di attivita' finanziarie esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo deve essere finanziato da risorse correnti. Pertanto, il saldo negativo delle partite finanziarie concorre all'equilibrio di parte corrente. Invece, l'eventuale saldo positivo delle attivita' finanziarie, e' destinato al rimborso anticipato dei prestiti e al finanziamento degli investimenti, determinando, per la quota destinata agli investimenti, necessariamente un saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente.

## Relazione Conto Consuntivo 2020

Considerato che le concessioni crediti degli enti locali sono costituite solo da anticipazioni di liquidità che, per loro natura sono chiuse entro l'anno, il problema dell'equilibrio delle partite finanziarie non sussiste. Il valore finale dell'equilibrio di parte corrente, come meglio specificato nel prospetto che segue è pari a **€. 55.562,34**

- **l'equilibrio in conto capitale** in termini di competenza finanziaria, tra le spese di investimento e tutte le risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale, dall'accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato in c/capitale, dall'utilizzo dell'avanzo di competenza in c/capitale, e da quelle risorse di parte corrente destinate agli investimenti dalla legge o dai principi contabili. Per le regioni, fino all'esercizio 2016, la copertura degli investimenti è costituita anche dai debiti autorizzati con legge e non contratti. Il valore finale dell'equilibrio di parte capitale, come meglio specificato nel prospetto che segue è pari a **€. 7.553,87**

- **l'equilibrio dei movimenti di fondi** è un equilibrio che riguarda il raffronto, in entrata e in uscita tra partite di riscossione e concessione di crediti a breve e a medio-lungo periodo e le riduzioni o incrementi di attività finanziarie. In queste poste rientrano i versamenti in depositi bancari effettuati nel momento in cui vengono concessi mutui dalla Cassa DD.PP. e i successivi prelievi dai depositi al momento dell'utilizzo delle somme.

# Relazione Conto Consuntivo 2020

## Comune di Battifollo

Allegato n.10 - Rendiconto della Gestione

### VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2020)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2020)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrate	(+) 4.305,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-) 0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+) 290.761,53 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+) 0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-) 223.617,96
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-) 3.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-) 0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-) 0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale ammonta dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-) 18.960,33 0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-) 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)</b>	<b>47.488,24</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>	
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+) 7.000,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+) 0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-) 0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+) 0,00
<b>O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I+L+M)</b>	<b>54.488,24</b>
- Risorse accantonate di parte corrente stanziata nel bilancio dell'esercizio 2020	(-) 4.682,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-) 4.377,92
<b>O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE</b>	<b>45.428,32</b>
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-) -10.134,02

# Relazione Conto Consuntivo 2020

Comune di Battifollo		
		Allegato n.10 - Rendiconto della Gestione
VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2020)		
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2020)
<b>O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>55.562,34</b>
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	125.400,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	45.000,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	191.424,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	45.406,13
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	175.640,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
<b>Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1 = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+E1)</b>		<b>140.777,87</b>
- Risorse accantonate in c/capitale stanziato nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	133.224,00
<b>Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE</b>		<b>7.553,87</b>
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
<b>Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE</b>		<b>7.553,87</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00

## Relazione Conto Consuntivo 2020

Comune di Battifollo		
		Allegato n.10 - Rendiconto della Gestione
VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2020)		
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2020)
S2) Entrate Titolo 3.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 3.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
<b>W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)</b>		<b>195.266,11</b>
Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2020		4.682,00
Risorse vincolate nel bilancio		137.601,92
<b>W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO</b>		<b>52.982,19</b>
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		-10.134,02
<b>W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO</b>		<b>63.116,21</b>

#### Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente	<b>54.488,24</b>
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e per il rimborso dei prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H)	(-) 7.000,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-) 0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2020	(-) 4.682,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-) -10.134,02
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-) 4.377,92
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.</b>	<b>48.562,34</b>

### Analisi indebitamento

L'indebitamento dell'Ente ha avuto la seguente evoluzione:

	2019	2020	2021	2022
Residuo Debito (+)	93.675,55	73.471,43	52.117,28	42.163,17
Nuovi Prestiti (+)				
Prestiti rimborsati (-)	20.204,12	21.354,15	9.954,11	7.839,13
Estinzioni anticipate (-)				
Altre variazioni +/- (da specificare)				
<b>Totale fine anno</b>	<b>73.471,43</b>	<b>52.117,28</b>	<b>42.163,17</b>	<b>34.324,04</b>



## Relazione Conto Consuntivo 2020

Nr. Abitanti al 31/12	225	225	225	225
<b>Debito medio x abitante</b>	<b>326,54</b>	<b>231,63</b>	<b>191,83</b>	<b>152,55</b>

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti (escluse le operazioni finanziarie derivate) e il rimborso degli stessi in conto capitale hanno registrato la seguente evoluzione:

	2019	2020	2021
Oneri finanziari	4.842,17	3.692,15	2.659,11
Quota capitale	20.204,12	21.354,15	9.954,11
<b>Totale fine anno</b>	<b>25.046,30</b>	<b>25.046,30</b>	<b>12.613,22</b>

### Analisi Servizi per conto di terzi

Si riepiloga il pareggio della situazione delle entrate e delle spese per conto di terzi e partite di giro.

#### Entrate Titolo 9

	Previsioni definitive	Accertamenti	Minori entrate
Tipologia 100: Entrate per partite di giro	100.582,00	69.931,13	30.289,13
Tipologia 200: Entrate per conto terzi	63.720,00	2.369,67	61.182,13
<b>Totale</b>	<b>164.302,00</b>	<b>72.830,67</b>	<b>91.471,33</b>

#### Spese Titolo 7

	Previsioni definitive	Impegni	Minori spese
Spese per conto terzi e partite di giro	164.302,00	72.830,67	91.471,33
<b>Totale</b>	<b>164.302,00</b>	<b>72.830,67</b>	<b>91.471,33</b>

### Determinazione FCDE al 31.12.2020 per vincolo su quota Avanzo di Amministrazione

Si da atto che il FCDE al 31.12.2020 risulta composto, nel dettaglio, come da seguente prospetto:

# Relazione Conto Consuntivo 2020

Comune di Battifollo

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

## COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (Anno 2020)

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>							
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	4.926,12	9.947,77	14.873,89	2.914,46	2.914,46	19,55%
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	4.926,12	9.947,77	14.873,89	2.914,46	2.914,46	19,55%
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2.872,61	0,00	2.872,61	0,00	0,00	0,00%
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1000000	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>7.798,73</b>	<b>9.947,77</b>	<b>17.746,50</b>	<b>2.914,46</b>	<b>2.914,46</b>	<b>16,42%</b>
<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>							
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	-	-	-
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2000000	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	19.708,59	8.355,92	28.064,45	1.343,60	1.343,60	4,79%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	6.011,07	0,00	6.011,07	0,00	0,00	0,00%
3000000	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>25.719,66</b>	<b>8.355,92</b>	<b>34.075,52</b>	<b>1.343,60</b>	<b>1.343,60</b>	
<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	12.801,00	15.000,00	27.801,00	0,00	0,00	0,00%
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	5.801,00	0,00	5.801,00	-	-	-
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	7.000,00	15.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00%
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	94.882,00	94.882,00	0,00	0,00	0,00%
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	94.882,00	94.882,00	-	-	-
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4000000	<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>12.801,00</b>	<b>109.882,00</b>	<b>122.683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>							
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5000000	<b>TOTALE TITOLO 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>46.319,33</b>	<b>128.185,69</b>	<b>174.505,02</b>	<b>4.258,06</b>	<b>4.258,06</b>	<b>2,44%</b>
<b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE</b>		<b>12.801,00</b>	<b>109.882,00</b>	<b>122.683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE</b>		<b>33.518,33</b>	<b>18.303,69</b>	<b>51.822,02</b>	<b>4.258,06</b>	<b>4.258,06</b>	<b>8,22%</b>

COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO	174.505,02	4.258,06
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	0,00	0,00
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>174.505,02</b>	<b>4.258,06</b>

**SITUAZIONE PERSONALE IN SERVIZIO ALL'INIZIO ED AL TERMINE DELL'ESERCIZIO:**

Dopo un lungo periodo di costante riduzione del personale in servizio nei comuni italiani (oltre 84.000 unità in meno solo nell'ultimo decennio, con una riduzione che supera il 20% del totale) a causa dei rigidi limiti sulla spesa per il personale, solo nell'ultimo triennio gradualmente i Comuni hanno riacquisito maggiore margine assunzionale:

- possibilità di sostituire integralmente il personale che cessa dal servizio (*turn-over* al 100%);
- possibilità di effettuare le sostituzioni anche in corso d'anno, senza dover attendere l'esercizio finanziario successivo al pensionamento/cessazione del dipendente da sostituire;
- utilizzo dei resti assunzionali degli ultimi cinque anni.

In questo quadro ordinamentale conquistato di recente, è intervenuto il Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) che, all'articolo 33, ha introdotto una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale per i Comuni, prevedendo il superamento del *turn-over* e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

L'art. 33, comma 2, del DL 34/2019, prevedeva un Decreto attuativo per l'individuazione:

- dei criteri di sostenibilità finanziaria;
- della decorrenza della nuova disciplina.

Il Decreto attuativo (DM 17 marzo 2020) è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del **27 aprile 2020** e fissa la decorrenza del nuovo sistema per il calcolo della capacità assunzione dei Comuni al **20 aprile u.s.**

Ad esso ha fatto seguito l'emanazione della circolare 13 maggio 2020, pubblicata in Gazzetta ufficiale lo scorso 11 settembre, contenente alcuni essenziali indirizzi applicativi.

Va però per inciso evidenziato che il combinato disposto della disciplina contenuta nel Decreto e nella Circolare non considera gli effetti sulle assunzioni dei Comuni, prodotti dall'intervenuta emergenza determinata dalla pandemia da Covid-19 e quindi le eventuali implicazioni derivanti da questi effetti sul nuovo regime appena introdotto.

Dunque, secondo la nuova disciplina, come chiarito dalla sopraccitata Circolare, **a decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione (si veda, in proposito, anche il parere emesso con delibera n. 111 del 2020 dalla Corte dei conti sezione regionale per il controllo della Campania),** nonché nel rispetto di una percentuale massima di incremento annuale della spesa di personale.

È evidente come ai fini della determinazione della capacità assunzionale dei Comuni assumano fondamentale rilevanza le voci di spesa e di entrata che contribuiscono a determinare il rapporto.

## Relazione Conto Consuntivo 2020

L'elaborazione del Decreto e della relativa Circolare è stata oggetto di un lungo e complesso confronto fra Dicasteri interessati ed ANCI, confronto che ha consentito di superare alcune delle criticità contenute nella norma del D.L. n.34/2019, ma altre criticità ad avviso dell'ANCI permangono.

In particolare, in considerazione della centralità del rapporto che sta alla base del calcolo della capacità assunzionale, ANCI ai fini della determinazione dell'aggregato "spesa di personale" ha chiesto di dare continuità agli orientamenti contenuti nella Circolare n.9/2006 della RGS e nella delibera n.13/2015 della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, prevedendo espressamente l'esclusione dal rapporto delle voci di spesa che hanno effetti neutri ai fini della sostenibilità finanziaria, quali ad esempio: spesa di personale etero-finanziato, con finanziamenti comunitari o privati; LSU; rimborso al Comune capofila in caso di convenzione di segreteria; spesa per lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'interno; spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici; spese finanziate con quote di proventi per violazioni al codice della strada.

L'ANCI inoltre ha richiesto di escludere dal calcolo della spesa anche gli oneri per i rinnovi contrattuali, in continuità con la disciplina di cui all'articolo 1, comma 557 della legge n. 296/2006, e le spese per il personale appartenente alle categorie protette, nel limite della quota d'obbligo, che sono giustificate da una specifica esigenza di politica nazionale di inclusione.

Tali richieste non hanno trovato riscontro.

Il nuovo regime assunzionale articola il comparto dei Comuni sulla base dei parametri di sostenibilità finanziaria in tre distinte fattispecie:

1. **Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti bassa**, che possono utilizzare le percentuali di crescita annuale della spesa di personale per maggiori assunzioni a tempo indeterminato;
2. **Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti intermedia**, che devono fare attenzione a non peggiorare il valore di tale incidenza;
3. **Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti elevata**, che devono attuare politiche di contenimento della spesa di personale in relazione alle entrate correnti.

### 1. I contenuti del Decreto e della Circolare

La Decorrenza della nuova disciplina: **20 aprile 2020**.

Per quanto riguarda la salvaguardia delle procedure avviate, **la Circolare fa salve quelle per le quali alla data del 20 aprile 2020 siano state effettuate le comunicazioni ex art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001**, anche qualora dette assunzioni riguardino l'utilizzo di facoltà assunzionali residue degli ultimi 5 anni, eventualmente derogando, "con riferimento al solo anno 2020", ai valori soglia, all'ovvia condizione che tali procedure comprendano la prenotazione nelle scritture contabili della relativa spesa presunta come da principi contabili (5.1 del principio relativo alla contabilità armonizzata, all. 4.2 del d.lgs. n.118 del 2011).

*A tal proposito, si ritiene importante precisare che il richiamo della Circolare alla valutazione della «capacità di rientro nei limiti di spesa del 2021 fissati dalla norma» debba considerarsi riferito ai soli enti che, in ragione degli effetti finanziari determinati dall'opzione assunzionale in questione, registrerebbero a partire dal 2021 un rapporto fra Spese per il personale ed Entrate correnti nette tale da connotarli quali enti «con elevata incidenza della spesa di personale sulle entrate*

## Relazione Conto Consuntivo 2020

correnti, ai quali è [dunque] richiesto di attuare una riduzione del rapporto spesa/entrate» (cfr. Tabella 3 della Circolare), nei termini previsti dalla norma primaria e dalla stessa Circolare.

Un'altra interpretazione, che pure può scaturire da taluni passi della nota ministeriale, vedrebbe un obbligo di rientro immediato, evidentemente non coerente con la finalità espressamente indicata nella Circolare e oggettivamente non raggiungibile e pertanto irragionevole («per non penalizzare i comuni che, prima della predetta data [il 20 aprile 2020], hanno legittimamente avviato procedure concorsuali con il previgente regime»).

In particolare, si ritiene che nel caso in cui le maggiori assunzioni da previgenti procedure comportino a partire dal 2021, la collocazione di un Comune nella cosiddetta fascia intermedia (la terza fattispecie classificata dalla Circolare), ossia quella che caratterizza gli enti con «moderata incidenza della spesa di personale», gli obblighi in capo al Comune stesso consistano nel non superamento a partire dal 2021 del rapporto spesa di personale/entrate correnti nette già registrato anche alla luce delle nuove assunzioni intervenute. Pertanto, in definitiva, il parametro soglia che risulterà a partire dal 2021, anche per effetto delle avvenute assunzioni derivanti dalle procedure avviate ante 20 aprile 2020, determinerà la posizione dell'ente ai fini dell'applicazione delle nuove regole assunzionali.

Un importante chiarimento è contenuto nell'articolo 1 del decreto in cui si afferma che le disposizioni in materia di **trattamento economico accessorio** si applicano con la medesima decorrenza definita per il nuovo regime assunzionale.

In particolare l'art. 33, comma 2, del Decreto Crescita ha previsto che *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*.

La norma consente quindi una crescita controllata e proporzionata, in relazione agli incrementi di organico, delle risorse accessorie necessarie sia per l'alimentazione del fondo che per la retribuzione degli incaricati di posizione organizzativa.

A tal riguardo nelle premesse del Decreto è chiarito che *“è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31.12.2018”*.

Di conseguenza, chiarisce la Circolare, **l'applicazione della nuova disciplina non può avere in nessun caso effetti peggiorativi, in caso di variazione in diminuzione del personale in servizio, rispetto alle limitazioni vigenti per i medesimi trattamenti (ad esempio, qualora in sede di prima applicazione il numero di cessazioni superi quello delle nuove assunzioni).**

### 1.1 Definizione di spese di personale e di entrate correnti

L'articolo 2 del Decreto elenca le voci, puntualmente richiamate nella Circolare, che compongono i termini del rapporto spesa di personale/entrate correnti.

In particolare, per **“Spesa del personale”** si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (ove ancora in essere), per la somministrazione di lavoro, per gli incarichi di cui all'articolo 110 del TUEL, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente

denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'**ultimo rendiconto** della gestione approvato.

Le "**Entrate correnti**" sono individuate come la media degli accertamenti di competenza riferiti ai primi tre titoli delle entrate, relativi agli **ultimi tre rendiconti approvati**, considerati al netto del FCDE di parte corrente assestato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata rispetto alle tre annualità che concorrono alla media.

I Comuni che hanno optato per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva secondo l'articolo 1, comma 668, della legge n.147/2013 e, di conseguenza, hanno attribuito al gestore sia l'entrata da Tari corrispettiva sia la relativa spesa, considerano il costo del servizio previsto nel piano economico finanziario tra le entrate correnti ai fini della determinazione del valore soglia, al netto del Fondo svalutazione crediti riconducibile al piano finanziario dell'anno considerato (che svolge, in questo caso, la funzione di sterilizzare le entrate di dubbia esigibilità, assegnata al FCDE nel caso ordinario della Tari accertata in bilancio). Su questo punto, a seguito di una decisa richiesta dell'ANCI, la Circolare si è espressa con chiarezza, evitando il verificarsi di una macroscopica disparità di trattamento.

## 1.2 Individuazione delle fasce demografiche e dei relativi valori-soglia: casi applicativi

Si tratta dell'aspetto più delicato del Decreto attuativo. In sede di confronto tecnico l'ANCI ha evidenziato la presenza di molteplici elementi di differenziazione che caratterizzano ciascun Comune (es.: finanziamento di funzioni delegate da parte di altri livelli di governo; funzioni particolari svolte dai Comuni sulla base di normative regionali speciali, differente grado di esternalizzazione/internalizzazione dei servizi, etc.), avanzando di conseguenza la necessità di individuare valori-soglia sufficientemente capienti da assorbire le diversità di modelli e fattispecie organizzative tipiche del comparto.

Per soddisfare tale esigenza, il Decreto e la Circolare applicativa individuano due distinte soglie, in relazione alle quali sono ipotizzabili le tre fattispecie schematicamente rappresentate in premessa e di seguito riportate in dettaglio.

### **A. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti bassa, che possono utilizzare le percentuali di crescita annuale della spesa di personale per maggiori assunzioni a tempo indeterminato.**

L'art. 4, comma 1, del Decreto individua i valori-soglia di riferimento di ciascuna fascia demografica, che corrispondono alle medie del rapporto calcolate per ciascuna fascia considerata, incrementate di 4 punti percentuali.

**Tabella 1**

<b>Fasce demografiche</b>	<b>Valore soglia</b>
a) comuni con meno di 1.000 abitanti	29,50%
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	28,60%
c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	27,60%
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	27,20%
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	26,90%

Relazione Conto Consuntivo 2020

abitanti	
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	27,00%
g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti	27,60%
h) comuni da 250.0000 a 1.499.999 abitanti	28,80%
i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre	25,30%

**La Circolare chiarisce che i Comuni che si collocano al di sotto del rispettivo valore soglia** possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore a tale valore soglia e nel rispetto della dinamica di crescita delimitata dalla tabella 3 (contenuta nell'art. 5), che individua le percentuali massime di incremento annuale della spesa di personale.

**Tabella 2**

<b>Fasce demografiche</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
a) comuni con meno di 1.000 abitanti	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	20,00%	25,00%	28,00%	29,00%	30,00%
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	19,00%	24,00%	26,00%	27,00%	28,00%
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	17,00%	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	9,00%	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%
g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti	7,00%	12,00%	14,00%	15,00%	16,00%
h) comuni da 250.0000 a 1.499.999 abitanti	3,00%	6,00%	8,00%	9,00%	10,00%
i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%

Rispetto a tali percentuali massime di incremento occorre evidenziare che:

- i valori riportati in tabella hanno come base la spesa di personale sostenuta del 2018 (art. 5, comma 1);
- i valori sono incrementali, nel senso che ciascun valore percentuale assorbe quello individuato per le annualità precedenti;
- l'utilizzo di eventuali resti assunzionali consente il superamento delle percentuali massime di crescita (art. 5, comma 2);
- la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di

## Relazione Conto Consuntivo 2020

spesa previsto dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (art. 7, comma 1).

### **B. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti elevata, che devono attuare politiche di contenimento della spesa di personale in relazione alle entrate correnti.**

L'art. 6 del Decreto individua una seconda e più elevata misura di valori-soglia per ciascuna fascia demografica (ulteriori 4 punti percentuali rispetto a quella della Tabella 1).

**Tabella 3**

<b>Fasce demografiche</b>	<b>Valore soglia</b>
a) comuni con meno di 1.000 abitanti	<b>33,50%</b>
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	<b>32,60%</b>
c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	<b>31,60%</b>
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	<b>31,20%</b>
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	<b>30,90%</b>
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	<b>31,00%</b>
g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti	<b>31,60%</b>
h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti	<b>32,80%</b>
i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre	<b>29,3 %</b>

l Comuni con incidenza tra spesa di personale ed entrate correnti più elevata rispetto ai valori-soglia stabiliti in Tabella 3 sono tenuti ad adottare un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto per convergere, al massimo nell'anno 2025, verso il predetto valore soglia. La Circolare chiarisce che a tal fine gli Enti possono operare sia sulla leva delle entrate che su quella della spesa di personale, eventualmente "anche" applicando un *turn over* inferiore al 100 per cento.

L'art. 6 del Decreto, in coerenza con la norma primaria, prevede una riduzione del *turn-over* al 30%, sino al raggiungimento della soglia, solo a partire dall'anno 2025, nel caso in cui a tale data non sia stata raggiunta la soglia-obiettivo.

### **C. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti intermedia, che devono fare attenzione a non peggiorare il valore di tale incidenza.**

Il Decreto individua, all'art. 6, comma 3, la fattispecie dei Comuni per i quali l'incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti si colloca in posizione intermedia rispetto ai valori soglia definiti dalle tabelle 1 e 3. Come chiarisce la Circolare, questi Enti, in ciascun esercizio di riferimento, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

#### **1.4 Misure per i piccoli Comuni e le Unioni di comuni**

Una misura richiesta dall'ANCI per i piccoli Comuni è contenuta al comma 3 dell'art. 5, per il periodo 2020-2024. Come chiarito anche dalla Circolare, i Comuni con meno di 5.000 abitanti, che si collocano al di sotto del valore soglia definito



## Relazione Conto Consuntivo 2020

dall'articolo 4 (valore-soglia più basso), che fanno parte di **Unioni di comuni** e per i quali la maggior spesa di personale consentita dal decreto non risulterebbe sufficiente all'assunzione di almeno una unità di personale a tempo indeterminato, hanno la facoltà di incrementare la propria spesa nella misura massima di 38.000 euro (costo medio lordo stimato per un dipendente a tempo pieno e indeterminato), al fine di assumere a tempo indeterminato un'unità di personale da collocare in comando obbligatorio presso l'Unione, con oneri a carico della stessa.

Come si evince, il nuovo sistema assunzionale è assai complesso, da interpretare e da "usare". Risulta necessario rivedere alcune delle maggiori criticità delle regole introdotte dall'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019 e dal suo decreto attuativo. (Anci: *"La prima fase di applicazione delle nuove regole in materia di determinazione della capacità assunzionale dei Comuni conferma la necessità di procedere al più presto ad una sostanziale semplificazione e riduzione delle diverse regole che pongono limitazioni espresse e sovrapposte alla spesa di personale. L'introduzione di una nuova modalità di calcolo della spesa di personale, senza il contestuale superamento della disciplina di cui alla legge finanziaria 2007 (art. 1 commi 557, 557-quater e 562 della L. n. 296/2006) lungi dal realizzare l'auspicata semplificazione impone alle amministrazioni di tenere una doppia contabilità della spesa di personale con il conseguente incremento dei dubbi applicativi e del rischio di errori"*).

Talvolta si è cercato, se non altro, di dare alla fonte legale un'interpretazione favorevole alle amministrazioni, partendo innanzitutto dalla considerazione che il nuovo meccanismo assunzionale nasce con l'intenzione palese, nel nome e nelle dichiarazioni che l'avevano battezzato, di facilitare le assunzioni dei comuni.

Tra le letture di questi mesi, assai pacifica sembrava quella che riteneva che ai comuni interessati dall'applicazione della Tabella 2, di cui all'articolo 5 del d.m. attuativo, fosse consentito aggiungere agli spazi determinati dal calcolo del decreto i resti assunzionali dei 5 anni antecedenti al 2020, di cui ancora eventualmente disponessero. Secondo la Ragioneria Generale dello Stato non è così.

Da ultimo la Corte dei Conti della Lombardia, con la recente delibera n. 112/2020, è tornata sul tema delle sostituzioni di personale cessato, alla luce del nuovo regime assunzionale ex art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e relativo D.P.C.M. attuativo del 17/03/2020, basato sulla regola della "sostenibilità finanziaria" della spesa di personale, secondo cui la facoltà assunzionale dell'ente viene calcolata sulla base di un valore di soglia, definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, corrispondente al rapporto tra la spesa di personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati dall'ente, calcolate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).

Sulla base di tale presupposto, la Sezione Lombarda conferma che, per le procedure effettuate dal 20/04/2020, i Comuni virtuosi, che possono incrementare le assunzioni, devono comunque mantenere la spesa del personale entro i valori soglia previsti e non possono, pertanto, utilizzare il turnover per l'anno in corso, ovvero procedere alla copertura al cento per cento delle cessazioni di personale, a prescindere da tali valori soglia e dalle percentuali assunzionali stabilite dal D.L. n. 34/2019 e dalla normativa di attuazione contenuta nel D.P.C.M. 17/03/2020.

Ribadendo la propria posizione di cui alla precedente delibera n. 93/2020, la Sezione Lombarda conclude così:

Comune di Battifollo

## Relazione Conto Consuntivo 2020

“1. A far data dal 20 aprile 2020, i nuovi spazi assunzionali riconosciuti ai comuni sono strettamente legati alla regola della sostenibilità finanziaria della spesa, misurata attraverso i valori soglia definiti nella disciplina normativa di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.”

### **Turn over del personale cessato**

Come già accennato, la Corte dei Conti della Lombardia ha asserito che, a partire dal 20/04/2020, non è più possibile utilizzare il turnover per l'anno in corso, ovvero procedere alla copertura al 100% delle cessazioni di personale, a prescindere dai valori soglia e dalle percentuali assunzionali stabilite dal D.L. n. 34/2019, nonché dalla normativa di attuazione contenuta nel D.P.C.M. 17/03/2020.

Per le assunzioni a tempo indeterminato in sostituzione di personale cessato anche nel corso del medesimo anno, è necessario verificare il rispetto dei valori soglia e dei parametri previsti dal D.P.C.M. 17/03/2020, in corrispondenza alla fascia demografica di appartenenza, prendendo a riferimento i valori come espressamente previsto dall'art. 2 del medesimo decreto:

spesa di personale: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, **come rilevati dall'ultimo rendiconto approvato**;

entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli **ultimi tre rendiconti approvati**, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione **relativo all'ultima annualità considerata**.

Se la spesa di personale dell'anno di riferimento, considerando anche quella relativa alle assunzioni per turn-over, rispetta i parametri previsti dalla citata normativa, è possibile procedere alla sostituzione anche nel corso dell'anno in cui avviene la cessazione, senza attendere l'anno successivo.

D'altro canto la spesa del personale la cui cessazione non era prevista o programmata dovrebbe essere già compresa in quella considerata, ai fini del controllo del rispetto dei vincoli, in fase di stesura del piano dei fabbisogni di personale.

Nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato, nonché delle norme in materia di finanza pubblica e di spesa di personale, nel triennio 2021/2023 sono comunque consentite eventuali sostituzioni di personale cessato, anche nel corso del medesimo anno.

Resta inteso che:

- i Comuni che si trovano al di sopra del valore soglia “più alto” (art. 6, commi 1 e 2, D.P.C.M. 17/03/2020) possono comunque decidere di non procedere alla sostituzione del personale cessato, applicando un turn-over inferiore al 100%, al fine di rientrare nei prescritti parametri entro il 2025;
- i Comuni che, invece, si collocano tra i due “valori soglia” stabiliti dal D.P.C.M. 17/03/2020 (tabella 1 e tabella 3) possono coprire il turn over al

## Relazione Conto Consuntivo 2020

100% (anche in corso d'anno) a condizione che non incrementino il rapporto fra entrate correnti e impegni di competenza per la spesa complessiva di personale rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato ( Corte dei Conti Emilia Romagna nella delibera n. 55/2020)

I Comuni "virtuosi", ovvero al di sotto del valore soglia "più basso" (art. 4, comma 2; art. 5 D.P.C.M. 17/03/2020), possono **incrementare la spesa di personale** registrata nell'ultimo rendiconto approvato, **per assunzioni a tempo indeterminato**, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, fino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, non superiore allo stesso valore soglia di riferimento rispetto alla fascia demografica di appartenenza; in sede di prima applicazione e fino al 31/12/2024, gli stessi Comuni possono **incrementare annualmente la spesa di personale** dell'anno 2018 nei termini percentuali indicati nella Tabella 2 (art. 5 D.P.C.M.), sempre in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, entro comunque il valore soglia massimo di riferimento indicato nella Tabella 1 ("valore soglia più basso").

Lo "spazio" generato dal predetto calcolo è quindi destinato a nuove assunzioni a tempo indeterminato che comportano incrementi di dotazione organica e, quindi, di spesa di personale.

In tale ottica, quindi, si ritiene che la spesa per assunzioni a tempo indeterminato in sostituzione di personale cessato non debba essere considerata "in detrazione" delle facoltà assunzionali come sopra definite, in quanto la spesa di personale rimane comunque invariata.

D'altro canto, in base al calcolo prospettato dalla Ragioneria Generale dello Stato nel parere di cui alla nota prot. n. 179877 dell'1/9/2020, la sostituzione del personale cessato non comporta nemmeno un adeguamento del limite al trattamento economico accessorio di personale, in quanto non vi è alcun incremento nel numero dei dipendenti in servizio.

Per i Comuni "virtuosi", l'art. 7, comma 1, del D.P.C.M. 17/03/2020 prevede espressamente che la "maggior spesa" per assunzioni a tempo indeterminato, derivante dall'applicazione degli artt. 4 e 5 del medesimo decreto, non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della L. n. 296/2006.

Pertanto:

- la spesa relativa alle nuove assunzioni a tempo indeterminato dovrà essere calcolata in coerenza con la definizione prevista nell'art. 2, comma 1, lett. a), del D.P.C.M. 17/03/2020 (tenendo conto della corrispondente quota di trattamento economico accessorio pari, come previsto dalla norma di riferimento, al valore medio relativo al 2018);
- la quota da "escludere" dal calcolo del vincolo di contenimento della spesa complessiva di personale è rappresentata dalla "maggior spesa", ossia dall'incremento derivante dalle nuove assunzioni a tempo indeterminato, rispetto alla spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, ovvero, nel periodo 2020-2024, rispetto alla spesa di personale registrata nel 2018.

Con riferimento a quest'ultimo punto, quindi, si ritiene che per le assunzioni a tempo indeterminato in sostituzione di personale cessato, la cui spesa di personale è già compresa in quella registrata nell'ultimo rendiconto approvato, ovvero, nell'anno 2018, la stessa non dovrebbe essere "esclusa" dal calcolo per il contenimento della spesa di personale ex art. 1, commi 557-quater e 562, della L. n. 296/2006.

Inoltre, in analogia al calcolo dell'adeguamento del limite al trattamento economico accessorio del personale prospettato dalla Ragioneria Generale dello Stato nel parere di cui alla nota prot. n. 179877 dell'1/9/2020, non andrebbe "esclusa" dal calcolo del contenimento della spesa di personale nemmeno la spesa relativa alle assunzioni a tempo indeterminato su posti precedentemente coperti con personale a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile la cui spesa è già compresa nella spesa registrata nell'ultimo rendiconto approvato, ovvero, nell'anno 2018.

**In merito al rapporto di lavoro flessibile**, occorre richiamare il parere della Sezione delle autonomie della Corte dei Conti **DELIBERAZIONE N. 15/SEZAUT/2018/QMIG 24 LUGLIO 2018**, che, nel riscontrare il quesito delineato dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto, ha formulato un principio di diritto, muovendo dal presupposto dell'inserimento dell'articolo 9 comma 28 del D.l 78/2010 in un contesto normativo finalizzato al contenimento della spesa del personale, ma che riconosce, tuttavia, agli enti locali, margini sufficienti di autonomia nella scelta delle modalità di riduzione della spesa relativa ad ogni singola tipologia contrattuale (arg. ex Corte Costituzionale sent. n. 43 del 10 febbraio 2016). E' stato, al riguardo, sottolineato che l'applicazione del parametro percentuale della spesa storica implica, necessariamente, la diminuzione delle risorse finanziarie disponibili per la spesa di personale a tempo determinato, limita l'utilizzo di contratti di tipo flessibile per evenienze temporanee ed eccezionali (favorendo – ove possibile, secondo il dettato dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 - il rapporto di lavoro a tempo indeterminato) e non incide sulla precettività e rispetto (non potendo le tipologie di lavoro in questione sopperire ad esigenze di tipo ordinario e duraturo) non solo del citato articolo 36 - e della normativa contrattuale in essa richiamata - ma anche dei vincoli generali previsti, in materia, dall'ordinamento. Tanto premesso, questa Sezione ha, tuttavia, riconosciuto la possibilità, "in assenza di una base di spesa nei periodi contemplati dalla norma di riferimento", di "colmare la lacuna normativa creandone una ex novo, valida per il futuro"; tale parametro, individuato – in via interpretativa - nella spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente, trova la propria giustificazione, non solo nella imprescindibilità di un ragionevole limite di spesa, ma anche nel principio di "adattamento" statuito per gli enti di minori dimensioni dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (delibera n. 11/2012/QMIG). Il predetto principio, infatti, postula il generale intento di contenere nel tempo la spesa di personale (ponendo distinti limiti in relazione al modello contrattuale adottato), ma impone di tenere in debito conto anche della ridotta struttura organizzativa di taluni enti minori e della necessità di modulare il vincolo assunzionale flessibile al fine di salvaguardare l'erogazione e la funzionalità di servizi essenziali. Orbene, l'identificazione di un tetto di spesa, pur non espressamente previsto dal legislatore, realizza - superando orientamenti restrittivi secondo cui in mancanza di spesa storica sarebbe sempre precluso il ricorso ad assunzioni a tempo determinato con conseguente

## Relazione Conto Consuntivo 2020

azzeramento dei relativi costi (cfr. Sez. Campania n. 213/2014) – le finalità che permeano l'intero sistema normativo in materia e cioè ridurre a regime la spesa a tempo determinato, fissarne un limite e consentire, di converso, meccanismi premiali per i comuni più virtuosi scongiurando situazioni di paralisi amministrativa dei comuni di modeste dimensioni. Il criterio della “spesa necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente” rappresenta, dunque, una concreta indicazione per gli enti in regola con l'obbligo di riduzione e contenimento delle spese di personale di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 i quali, viepiù ove siano di modeste dimensioni e possano contare su esigue risorse umane a disposizione, risulterebbero oltremodo penalizzati dall'assenza di spesa storica pur essendo particolarmente esposti a contingenze di natura straordinaria e non prevedibile. Configurandosi come limite minimo, la creazione di una “nuova” base di spesa, valida per il futuro, non incide, né fa venir meno la tassatività e specificità delle ipotesi di esclusione della disciplina vincolistica in materia di spese del personale previste dal d.l. n. 90/2014 né si pone in contrasto con la linea ermeneutica di stretta interpretazione che, a diversi fini, è stata sintetizzata da questa stessa Sezione nell'adagio “ubi lex voluit dixit” (deliberazioni n. 21/2014 e n. 2/2015). Ebbene, una volta ammessa l'esistenza di un parametro – pur non espressamente previsto dal legislatore, ma desunto dal complesso normativo - non appare coerente affermare che, viceversa, nell'ipotesi in cui la spesa esista, ma sia assolutamente inadeguata e inidonea a costituire un riferimento per assunzioni a carattere flessibile necessarie per l'espletamento di un servizio essenziale, non trovi applicazione – per gli enti virtuosi di modeste dimensioni – il principio di diritto enunciato con la deliberazione n. 1/2017, rimanendo, invece, indefettibili i limiti indicati dalla norma. Va considerato, infatti, che l'estensione alla fattispecie in esame del suddetto principio non solo non determina alcun vulnus al precetto di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 né comporta erosione della portata del divieto posto dal legislatore, ma risponde alla stessa ratio di favore nei confronti degli enti virtuosi che, pur avendo sostenuto nel periodo di riferimento una spesa irrisoria per assunzioni flessibili, si trovano, a fini pratici, in una situazione del tutto assimilabile a quella degli enti privi di spesa storica. Anche in questo caso, infatti, “un'interpretazione eccessivamente restrittiva, imponendo l'azzeramento di un aggregato di spesa in luogo della sua semplice riduzione, oltre a risultare eccessivamente penalizzante, finirebbe per risultare anche lesiva dell'autonomia degli enti locali in quanto vanificherebbe quei margini di scelta tra le varie tipologie di spesa nel rispetto del limite complessivo che la stessa Consulta, nella richiamata sentenza n. 173/2012, ha ritenuto incompressibili. Inoltre, il ricorso a queste forme contrattuali non può essere precluso indipendentemente dall'osservanza o meno, da parte dell'ente, dei vincoli di spesa ed assunzionali vigenti, in quanto ciò impedirebbe il ricorso ad una modalità organizzativa che, in presenza dei presupposti stabiliti dall'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, mira a sopperire a carenze temporanee di personale necessario a garantire, soprattutto nei piccoli comuni la continuità dell'attività istituzionale” (Sez. Aut. del. n. 1/2017). Per le motivazioni esposte, si ritiene che il criterio della spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale possa essere esteso anche all'ente di piccole dimensioni che, avendo ottemperato ai richiamati obblighi di riduzione della spesa di personale (art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006) e potendo teoricamente beneficiare del regime limitativo più favorevole previsto dall'art. 9, comma 28, non sia comunque in grado, per l'esiguità della somma erogata per personale a tempo determinato nel 2009 o

## Relazione Conto Consuntivo 2020

triennio 2007/2009, di provvedere ad assunzioni flessibili volte a soddisfare esigenze temporanee ed eccezionali. La nuova soglia di spesa, anche in queste fattispecie, dovrà costituire il parametro finanziario da prendere a riferimento per gli anni successivi (in tal senso, Sez. Aut. del. n. 1/2017). Conclusivamente, il principio fissato da questa Sezione con la delibera n. 1/2017 più volte richiamata dovrà trovare applicazione anche ai casi di spesa storica irrisoria in ossequio alla medesima ratio che ne ha determinato la formulazione originaria. Resta l'obbligo dell'Ente di fornire una adeguata motivazione in ordine alla effettiva necessità di garantire servizi essenziali e alla ragionevolezza delle scelte assunzionali da adottare, in termini di economicità ed efficacia.

In conclusione, la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto con la deliberazione n. 180/2018/QMIG, enuncia il seguente principio di diritto: "Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate nel 2009 o nel triennio 2007-2009 per importi modesti, inidonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, individuarlo nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento"

A partire dal 2019 ha riacquisito piena efficacia la disciplina contenuta nell'art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014 il che determina il superamento delle limitazioni al turn over e, per tutti gli Enti locali, la possibilità di avere capacità assunzionali pari al 100% della spesa del personale cessato nell'anno precedente.

Sono stati adottati, inoltre, due provvedimenti ministeriali in attuazione del D.Lgs. n. 75/2017, relativi alla predisposizione dei fabbisogni di personale da parte delle pubbliche amministrazioni ed allo svolgimento di procedure concorsuali.

L'ultimo aggiornamento della programmazione del fabbisogno del personale è stato deliberato contestualmente all'approvazione del DUP 2021/2023 n. 4 del 03/03/2021, con cui si è proceduto, con esito negativo, alla ricognizione delle situazioni di soprannumero o eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art.16 della Legge n. 183 del 12.11.2011;

Il personale in servizio, alla data attuale è costituito da un istruttore direttivo amministrativo a tempo pieno, categoria giuridica D4, da un istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica C1, in convenzione per la quota di ore 10 con il Comune di Priola, ente capofila. E' cessato nel contempo, con una riduzione delle spese di personale, l'incarico ai sensi dell'articolo 110 Tuel 267/2000 con posizione organizzativa categoria D1 per le funzioni di responsabile del servizio tecnico. E' in servizio da gennaio 2020 collaboratore tecnico manutentivo a tempo indeterminato e parziale al 50%. Si è provveduto inoltre a stipulare convenzione di segreteria comunale con il Comune di Ceva, Lesegno, Sale delle Langhe, Castelnuovo di Ceva e Torre Mondovi, per n. 2 ore settimanali, con conseguente risparmio di spesa rispetto al precedente rapporto di servizio a scavalco.

Relazione Conto Consuntivo 2020

<b>PERSONALE IN SERVIZIO ANNO 2019</b>							
PROFILO PROFESSIONALE	EX Q F	CLASSE INIZIALE	NR. DIP. 01/01	MOVIMENTI INTERNI	MOVIMENTI ESTERNI	NR. DIP. 31/12	NOTE
Segretario com.le	DIR	B	01			01	
Segretario a scavalco -titolare della segreteria convenzionata di Ceva							3 ore di servizio presso il Comune di Battifollo
Istruttore direttivo amministrativo	VI I	D D3 ec.	01			01	
=====							
Istruttore tecnico Impiego personale a tempo determinato Alte Spec. art.110 c.2 Dlgs 267/00		D1	01			01	10 ore di servizio
TOTALE			03			03	

<b>PERSONALE IN SERVIZIO ANNO 2020</b>							
PROFILO PROFESSIONALE	EX Q F	CLASSE INIZIALE	NR. DIP. 01/01	MOVIMENTI INTERNI	MOVIMENTI ESTERNI	NR. DIP. 31/12	NOTE
Segretario com.le	DIR	B	01			01	
Segretario in Convenzione con Ceva, Lesegno, Sale delle Langhe, Castelnuovo di Ceva e Torre Mondovi							2 ore di servizio presso il Comune di Battifollo
Istruttore direttivo amministrativo	VI I	D D4 ec.	01			01	
=====							
Istruttore tecnico In convenzione con		C1	01			01	10 ore di servizio

Relazione Conto Consuntivo 2020

Priola							
Operatore Generico		B3				01	Part time 50,00%
TOTALE			03			04	

**PRINCIPALI VOCI DEL CONTO DEL BILANCIO**

Si riportano di seguito le principali voci del conto del bilancio 2020.

**A) ENTRATA**

**a) Titolo 1 – Entrate tributarie**

IMU: l'art.13, comma 1, del D.L. 06/12/2011, n.201, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, l'istituzione dell'imposta municipale propria. Tale imposta, come l'ICI che è andata a sostituire, ha come presupposto il possesso di immobili di cui all'art.2 del D.lgs.504/92, ivi comprese l'abitazione principale e le relative pertinenze.

A seguito dell'abolizione definitiva dell'imposta sulla prima abitazione, il gettito IMU per l'anno 2020 si è attestato su € 55.352,00, rapportato all'applicazione dell'aliquota ordinaria stabilita in 0,86 punti percentuali su tutti gli immobili ad eccezione delle abitazioni principali ed al netto della quota trattenuta dallo Stato ad alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale e della quota riservata allo Stato sui fabbricati di categoria D ad aliquota standard.

Nell'anno 2020 è stato mantenuto ed applicato il quadro tariffario in atto negli esercizi precedenti.

Nel corso dell'anno 2020 a seguito degli effetti dell'emergenza COVID 19 e dei trasferimenti statali assegnati in primo luogo a copertura delle minori entrate comunali, la previsione iniziale della posta è stata ridotta di un importo pari a circa il 10% delle previsioni iniziali, sulla base necessariamente di stime e percentuali indicative di medie nazionali diffuse anche dall'IFEL. Nella realtà di questo Comune a fine anno il livello degli accertamenti non ha fatto emergere le stimate riduzioni e ciò se da un lato ha causato maggiori entrate che si riflettono nel risultato di amministrazione, d'altro canto determinerà una minore capacità di assorbimento dei trasferimenti statali assegnati a ristoro delle minori entrate comunali (Art. 106 D.L. 34/2020 – art. 39 D.L. 104/2020) e soggetti a certificazione e conguaglio.

Anche le quote relative a versamenti spontanei tardivi presentano maggiori accertamenti che potrebbero confermare la supposizione di dilazione volontaria dei pagamenti da parte di alcuni contribuenti che poi vanno a regolarizzare spontaneamente tramite l'istituto del ravvedimento operoso ed in ogni caso rappresentano poste che sono variabili e non sono prevedibili in via anticipata.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: Sulla base dell'aliquota vigente dello 0,8% e delle attribuzioni disposte a favore del comune con riferimento agli anni precedenti sulla base delle relative aliquote applicate e delle proiezioni (valore minimo del



## Relazione Conto Consuntivo 2020

gettito atteso) ricavate dal sito del federalismo fiscale, lo stanziamento di bilancio per il 2020 è stato fissato in € 21.184,00.

Si evidenzia che, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno passare, con decorrenza dall'anno 2017, all'accertamento per cassa per tale tipologia di entrata, così come previsto dalla formulazione originaria del principio 3.7.5 dell'allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011.

Inoltre occorre richiamare ed evidenziare gli effetti riduttivi causati dall'emergenza COVID 19 che, nel corso del 2020 hanno indotto una riduzione prudenziale della posta per circa il 15% della previsione di bilancio, necessariamente stimata posto che in forza del peculiare sistema normativo di riversamento dell'addizionale ai Comuni, il gettito di competenza dell'anno 2020 sarà noto solo alla fine dell'anno 2021.

TARI (TASSA SUI RIFIUTI): L'art.1, co.639, della legge di stabilità per l'anno 2014 (Legge 27.12.2013, n.147), dispone l'istituzione della IUC, che si compone di IMU, TASI e TARI. I successivi comma 641 e 642, stabiliscono, rispettivamente, che: co. 641: *il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;* co.642: *La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.*

Accertata nell'importo complessivo di € 34.000,00, pari al costo complessivo del servizio così come definito nel piano economico e finanziario approvato dal Consiglio Comunale al netto delle variazioni e delle esenzioni/riduzioni intervenuti successivamente sulla situazione complessiva dei contribuenti, nonché degli sgravi disposti, o da disporre, sui cespiti inseriti a ruolo.

Nell'anno 2020 in materia di TARI si è registrato:

- La prima applicazione della complessa e per certi versi "stravolgente" nuova metodologia ARERA, che, tra il resto ha spostato la competenza e la titolarità all'approvazione del PEF da Comune all'ACEM, oltre che cambiarne radicalmente i parametri di riferimento, passando dai previgenti criteri previsionali a quelli basati su costi storici del secondo anno precedente a quello di riferimento;
- Gli effetti economici dell'emergenza COVID 19, con le connesse facoltà concesse ai Comuni di stabilire specifiche riduzioni ed agevolazioni;
- La facoltà concessa ai Comuni di confermare le stesse aliquote dell'anno 2019, con riserva di conguaglio a valere sul PEF TARI 2021 con quote ripartite fino ad un massimo di tre annualità.

A seguito di tutto ciò questo Comune con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 14 in data 29/08/2020 ha provveduto a dare concreta applicazione ad entrambe le facoltà sopra richiamate (introduzione specifiche riduzioni per COVID 19 e conferma aliquote 2019).

Attualmente sono ancora in corso le fasi di riscossione ordinaria e spontanea dell'anno 2020 e sono in corso le fasi relative ai solleciti/avvisi di accertamento.

## Relazione Conto Consuntivo 2020

ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE: l'art.1, comma 380, della legge 24.12.2012, n.228, ha disposto la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio, istituito dall'art.1, comma 3, del D.Lgs. 14.03.2011, n.23 e la contestualmente istituzione del Fondo di solidarietà comunale. Inoltre, è stata prevista la soppressione della quota IMU riservata allo Stato dall'art.13, comma 11, del D.L.201/2011, ad eccezione dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Tale nuova impostazione, ha comportato da un lato un maggior gettito IMU a favore dell'Ente, ma dall'altro una contestuale riduzione delle relative attribuzioni, rappresentata dalla quota trattenuta dallo Stato per alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale. Alla luce di quanto sopra esposto, il Fondo di Solidarietà Comunale spettante a questo Ente è stato quantificato in € 70.288,00.

### **b) Titolo 2 - Trasferimenti correnti**

#### **Trasferimenti statali a seguito emergenza COVID 19**

A seguito effetti emergenza COVID 19, come noto, sono stati disposti dallo Stato diversi contributi, alcuni con destinazioni specifiche ed altri assegnati prioritariamente a compensazione minori entrate comunali e maggiori spese per COVID 19, al netto minori spese (Art. 106 D.L. 34/2020 – art. 39 D.L. 104/2020) e soggetti a certificazione e congruaggio.

Per gli effetti relativi alla futura certificazione ed alle quote confluenti nell'avanzo di amministrazione vincolato si tratterà in seguito, mentre in questo paragrafo si dà conto dei principali trasferimenti statali disposti:

CONTRIBUTI ASSEGNATI A RISTORO MINORI ENTRATE COMUNALI E/O MAGGIORI SPESE (al netto minori spese) FUNZIONI FONDAMENTALI - (Art. 106 D.L. 34/2020 – art. 39 D.L. 104/2020):

Contributo	Importo	Note
FONDO PER ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI – prima erogazione	3.949,93	ACCONTO FONDO PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI
FONDO PER ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI – seconda erogazione	5.008,48	SALDO FONDO PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI
INCREMENTO FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI – terza erogazione	428,13	INCREMENTO FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI (ART 39 DL 104 DEL 2020)

CONTRIBUTI SPECIFICI ASSEGNATI A RISTORO SPECIFICHE MINORI ENTRATE O SPECIFICHE DESTINAZIONI DI SPESA:

Contributo	Importo
FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE	2.380,66
FONDO RISTORO AI COMUNI PER	342,96

## Relazione Conto Consuntivo 2020

MINORI ENTRATE TOSAP	
FONDO PER FINANZIAMENTO LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE	21,74
SANIFICAZIONE DEI LOCALI COMUNALI E SEGGI ELETTORALI	1.566,85

RIMBORSO DALLO STATO PER SPESE ELETTORALI: con decorrenza dall'anno 2015, in base al piano dei conti integrati previsti dall'art.4, co.7 bis, del D.Lgs.118/2011, così come corretto e integrato dal D.Lgs.126/2014, tale voce di entrata, che in precedenza risultava allocata nell'ambito delle partite di giro, è stata iscritta al titolo 2, tipologia 101 (trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche). Nel corso del 2020 sono stati rimborsati euro 1.764,91 per le spese del Referendum 20-21 settembre 2020.

RIMBORSO REGIONE PIEMONTE RATE AMMORTAMENTO MUTUO: nell'anno 2012, la Regione Piemonte ha concesso al comune di Battifollo un finanziamento di € 70.000,00, a valere su L.R.18/1984 e L.R.25/2010, per lavori di completamento del cimitero Comunale. Detto finanziamento è stato previsto quale contributo in annualità, a copertura delle rate di ammortamento del mutuo quindicennale all'uopo assunto.

L'accertamento di € 6.973,00 si riferisce al rimborso delle rate di ammortamento relative all'annualità in parola.

### **c) Titolo 3 – entrate extratributarie**

DIRITTI DI SEGRETERIA: stanziati nell'importo complessivo di € 2.905,00, hanno registrato un volume di accertamenti pari ad € 988,81.

PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE FOGNASTURA E DEPURAZIONE a fronte di uno stanziamento definitivo di bilancio pari ad € 28.500,00, tutti accertati .

CANONI LOCAZIONE IMMOBILI COMUNALI: accertati complessivamente in € 2.103,00, relativo all'ufficio postale ,euro 3.587,00 per posizionamento microcella Tim, euro 1.401,00 per saldo fitto campeggio.

RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI: stanziati in € 2.500,00 sulla base dell'andamento storico della voce di entrata, sono stati accertati in € 3.996,00 con una maggiore entrata dovuta ad un risarcimento danno a impianto illuminazione pubblica .

INCAMERAMENTO IVA: alla luce delle innovazioni introdotte dal D.M. 20/02/2015 in materia di IVA, con l'introduzione dello "split payment" per tutte le fatture ricevute dagli Enti pubblici e del "reverse charge" per le fatture relative ad alcune tipologie di prestazioni e servizi, i comuni che registrano un credito IVA in corso d'anno, anziché versare all'Erario l'IVA sulle attività commerciali, la incamerano direttamente al titolo 3 dell'entrata.

Il comune di Battifollo ha potuto accertare ed introitare nell'anno 2020 IVA split payment servizi commerciali per € 6.891,00.

## Relazione Conto Consuntivo 2020

SOVRACANONI SU DERIVAZIONI IDRICHE:l'art.52 del T.U.1775/1933 stabilisce che sono soggette al pagamento dei sovracanonati tutte le derivazioni per la produzione di energia di potenza nominale media annua di 220 kW ubicate anche solo parzialmente all'interno del bacino imbrifero montano. Inoltre, dall'anno 1999,sono soggetti al pagamento dei sovracanonati Blm anche gli impianti idroelettrici di accumulo per pompaggio aventi il serbatoio di carico nell'ambito del bacino.

Sulla base dei versamenti registrati dai concessionari a favore dell'Ente, l'accertamento per l'anno 2020 si è attestato ad € 19.845,00 con una maggiore entrata rispetto all'andamento storico.

Proventi dell'impianto fotovoltaico: stanziati in € 10.000,00 sulla base dell'andamento storico della voce di entrata, sono stati accertati in € 6.528,00.

### **d) Titolo 4 – entrate in conto capitale**

Contributo dallo Stato per spese di progettazione relativa al consolidamento muro cimitero e : accertati euro 133.224,00 destinati all'avanzo di amministrazione vincolato da utilizzare nel 2021.

Contributo dallo Stato per progetti relativi a investimenti efficientamenti energetico e sviluppo territoriale sostenibile : euro 50.000,00 accertati per euro 25.000,00 e i restanti 25.000,00 reimputati al 2021

Contributo dallo Stato per progetti relativi a messa in sicurezza viabilità D.L. Crescita : euro 11.600,00 accertati ;

Contributo dallo Stato per progetti relativi a interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile D.L. 2/7/2020: euro 19.300,00 reimputati al 2021 ;

Contributo dalla Regione Piemonte per L.R. 18/84 per interventi di efficientamento energetico: accertati euro 36.500,00 reimputati in parte al 2021

PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE: non hanno registrato accertamenti.

### **e) Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**

Nel corso dell'anno 2020 non si è reso necessario far ricorso ad alcuna anticipazione di cassa.

### **f) Titolo 9 – entrate per conto terzi e partite di giro**

Complessivamente ha registrato accertamenti a competenza per € 72.830,67 Lo scostamento negativo di 91.471,33 Euro rispetto alle previsioni di competenza, trova esatta compensazione al titolo 7 della SPESA.

**B) SPESA****a) Titolo 1 – Spese correnti**

Le spese correnti hanno fatto registrare un volume complessivo di impegni pari ad € 233.817,96 e di quote destinate a fondo pluriennale vincolato pari ad € 5.000,00, con economie risultanti di € 41.079,98, legate ad effettive minori spese impegnate rispetto agli stanziamenti definitivi di bilancio.

Per maggior dettaglio, si riporta l'articolazione della spesa per missioni

**RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI (Anno 2020- 2019)**  
**IMPEGNI**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2020	Anno 2019
	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>		
101	Redditi da lavoro dipendente	70.079,22	67.847,18
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	8.448,76	8.846,50
103	Acquisto di beni e servizi	113.036,62	110.906,96
104	Trasferimenti correnti	21.087,21	10.053,37
105	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	0,00	0,00
106	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	0,00	0,00
107	Interessi passivi	3.692,15	4.842,17
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	330,00	250,00
110	Altre spese correnti	7.144,00	7.144,00
<b>100</b>	<b>Totale TITOLO 1</b>	<b>223.817,96</b>	<b>209.890,18</b>
	<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>		
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.406,13	23.269,10
203	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	35.000,00
<b>200</b>	<b>Totale TITOLO 2</b>	<b>45.406,13</b>	<b>58.269,10</b>
	<b>TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</b>		
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
<b>300</b>	<b>Totale TITOLO 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 4 - Rimborso di prestiti</b>		

Relazione Conto Consuntivo 2020

401	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	18.960,33	20.204,13
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00
405	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00
<b>400</b>	<b>Totale TITOLO 4</b>	<b>18.960,33</b>	<b>20.204,13</b>
	<b>TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>		
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
<b>500</b>	<b>Totale TITOLO 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		
701	Uscite per partite di giro	41.949,03	70.292,80
702	Uscite per conto terzi	4.308,41	2.537,87
<b>700</b>	<b>Totale TITOLO 7</b>	<b>46.257,44</b>	<b>72.830,67</b>

Dai dati sopra riportati, si evince come, nel loro complesso (redditi da lavoro dipendente + rimborsi e poste correttive delle entrate), le spese di personale si attestino ormai in modo consolidato su una percentuale di circa 31 punti rispetto al volume complessivo delle spese correnti, laddove il limite fissato nell'ambito dei parametri di deficitarietà stabiliti dal D.M.15511/790401/01 per i Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 è del 48%.

Occorre inoltre evidenziare come, anche per l'anno 2020, sia stato rispettato il disposto di cui all'art.1, comma 562, della L.296/2006, così come modificato dall'art.4-ter, comma 11, del D.L.16/2012, che impone agli Enti Locali di mantenere le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni e dell'Irap, entro il limite del corrispondente ammontare dell'anno 2008.

Gli incrementi risultano legati a fattori esogeni, svincolati da scelte od azioni dell'Ente, che non ha possibilità di controllo sugli stessi, quali gli aumenti contrattuali ( CCNL 2016/2018) e il CCnl Dirigenti /segretari di dicembre 2020. .

Gli impegni per prestazioni di servizi, inoltre, scontano gli effetti inflattivi fatti registrare nel corso dell'esercizio ed alcuni incrementi del fabbisogno.

#### **b) Titolo 2 – Spese in conto capitale**

Impegnate per complessivi € 45.406,13,10, con economie risultanti di € 488.483,87. Tali economie trovano parziale compensazione in minori entrate al titolo 4 dell'entrata (entrata in conto capitale) per contributi richiesti ma non concessi.

#### **c) Titolo 4 – Rimborso prestiti**

Impegni registrati per € 18.960,33, pari alle quote di capitale per l'estinzione dei mutui passivi.

#### **d) Titolo 5 – Chiusure/Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere**

## Relazione Conto Consuntivo 2020

Non essendo emersa alcuna necessità di far ricorso ad anticipazioni di cassa nel corso dell'anno 2020, non si sono registrati impegni destinati alle relative restituzioni.

### e) Titolo 7 – Uscite per conto terzi e partite di giro

Impegni registrati per € 46.257,44, con un totale di economie di € 118.044,56 pari alle minori entrate del corrispondente titolo 9 dell'entrata.

### LA GESTIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

In relazione a tutto quanto sopra illustrato e rappresentato si dà indicazione dell'evoluzione nell'anno 2020 delle poste di spesa relative al Fondo pluriennale vincolato – F.P.V.:

TITOLI DI BILANCIO	Importi F.P.V. iniziali	Importi F.P.V. previsioni definitive	Importi finali riaccertati 31/12/2020 (*)	Not e
TITOLO I – Spesa corrente		4.505,00	5.000,00	
TITOLO II – Spesa c/capitale		45.000,00	175.640,00	
TITOLO IV – Spesa per rimborso di prestiti		0,00	0,00	
Totale F.P.V. d SPESA		49.505,00	180.640,00	

(\*) Il riaccertamento ordinario dei residui 2020 è stato approvato con delibera della G.C. nr. 10 in data 24/04/2021, cui si rimanda per i contenuti specifici.

In forza dei principi e delle regole che governano la nuova posta prevista dalla contabilità armonizzata le quote di F.P.V. di spesa finali al 31/12/2020 sopra indicate, costituiscono le quote iniziali di F.P.V. di entrata da riportare sul bilancio 2021.

### RISULTANZE FINANZIARIE FINALI

- GESTIONE DI COMPETENZA:

# Relazione Conto Consuntivo 2020

Comune di Battifollo						
Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione						
Quadro Generale Riassuntivo (Anno 2020)						
ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI	
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		183.148,25				
Utilizzo avanzo di amministrazione <sup>(1)</sup> di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	132.400,00 0,00		Disavanzo di amministrazione <sup>(2)</sup>	0,00		
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente <sup>(3)</sup>	4.505,00		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti <sup>(4)</sup>	0,00		
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale <sup>(5)</sup> di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	45.000,00 0,00					
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie <sup>(6)</sup>	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e previdenziale	185.990,90	179.739,10	Titolo 1 - Spese correnti	223.817,94	200.448,42	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	27.735,55	31.222,03	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente <sup>(7)</sup>	5.000,00		
Titolo 3 - Entrate straordinarie	77.035,00	81.323,96				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	191.424,00	242.123,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	45.406,13	74.266,17	
			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale <sup>(8)</sup>	175.840,00		
			di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00		
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	
			Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie <sup>(9)</sup>	0,00		
<b>Totale entrate finali</b>	<b>482.185,53</b>	<b>534.400,09</b>	<b>Totale spese finali</b>	<b>449.064,08</b>	<b>274.714,59</b>	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	18.990,33	18.990,33	
			Fondo anticipazioni di liquidità <sup>(10)</sup>	0,00		
Titolo 7 - Anticipazioni da istituti teutonici/cassieri	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituti teutonici/cassieri	0,00	0,00	
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi a partita di giro	46.257,44	45.047,13	Titolo 7 - Spese per conto terzi a partita di giro	46.257,44	39.208,28	
<b>Totale entrate dell'esercizio</b>	<b>528.442,97</b>	<b>579.455,22</b>	<b>Totale spese dell'esercizio</b>	<b>515.081,86</b>	<b>332.883,20</b>	
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>710.347,97</b>	<b>762.603,45</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>515.081,86</b>	<b>332.883,20</b>	
DISAVANZO DI COMPETENZA di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formalizzato nell'esercizio <sup>(11)</sup>	0,00 0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	195.266,11	429.720,25	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>710.347,97</b>	<b>762.603,45</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>710.347,97</b>	<b>762.603,45</b>	

  

GESTIONE DEL BILANCIO	
a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-)	195.266,11
b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N (+) <sup>(12)</sup>	4.682,00
c) Risorse vincolate nel bilancio <sup>(13)</sup>	137.801,92
d) Equilibrio di bilancio [(a-b-c)]	32.982,19

  

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	
d) Equilibrio di bilancio (+) / (-)	52.902,19
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto [(+)-(-)] <sup>(14)</sup>	-10.134,02
f) Equilibrio complessivo [(d-e)]	63.116,21

  

(1) Per "utilizzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.  
(2) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.  
(3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contratto dalle Regioni e dalle Province autonome.  
(4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti.  
(5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa inseriti nel conto del bilancio (FFV corrente, FFV c/capitale e FFV per partita finanziarie).  
(6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.  
(7) Solo per le Regioni: il disavanzo da debito autorizzato e non contratto formalizzato nell'esercizio non può avere un importo superiore a quello del disavanzo dell'esercizio e non viene al fine dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 4, comma 822 della legge n. 145 del 2018.  
(8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato n.2, "Bilancio analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento ai fondi anticipazioni di liquidità, già considerato al fine della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.  
(9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato n.2, "Bilancio analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione".  
(10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato n.2, "Bilancio analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento ai fondi anticipazioni di liquidità, già considerato al fine della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.

## - GESTIONE DEI RESIDUI

Gli schemi del conto consuntivo 2020 presentano, in relazione alla situazione dei residui attivi e passivi, la seguente situazione complessiva:

## GESTIONE DEI RESIDUI

### Variazione dei residui

Entrata	Residui all' 01/01	Maggiori Entrate	Accertamenti Residui	Incassi	Minori Entrate	Residui al 31/12
Titolo 1	11.494,70	0,00	11.494,70	1.546,93	0,00	9.947,77
Titolo 2	3.486,52	0,00	3.486,52	3.486,48	0,04	0,00
Titolo 3	36.124,28	2.290,41	38.414,69	30.008,48	50,29	8.355,92
Titolo 4	173.382,00	0,00	173.382,00	63.500,00	0,00	109.882,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	1.487,34	0,00	1.487,34	167,90	361,64	957,80
<b>Totale</b>	<b>225.974,84</b>	<b>2.290,41</b>	<b>228.265,25</b>	<b>98.709,79</b>	<b>411,97</b>	<b>129.143,49</b>

Spesa	Residui all' 01/01	Pagamenti	Economie	Residui al 31/12
Titolo 1	36.043,39	29.774,74	4.748,65	1.520,00
Titolo 2	74.341,92	58.047,56	1.000,36	15.294,00
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	4.820,38	3.560,44	363,35	896,59
<b>Totale</b>	<b>115.205,69</b>	<b>91.382,74</b>	<b>6.112,36</b>	<b>17.710,59</b>



**ELEMENTI RICHIESTI DALL'ART.2427 DEL CODICE CIVILE - STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO**

Al rendiconto dell'esercizio 2020 è allegata la situazione patrimoniale semplificata prevista dal D.M. 11/11/2019 art. 1 da cui risulta un patrimonio netto pari ad € 3.542.839,66, in aumento di € 176.591,85 rispetto all'anno 2019.

**ALTRE INFORMAZIONI**

Per tutto quanto non inserito nella presente relazione, si rimanda agli elaborati degli schemi di rendiconto ed ai relativi allegati.